

TI_GERICHTE 15.1998.00139 vom 5. Juli 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00139

FR: TI_GERICHTE 15.1998.00139 du 5 juillet 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.00139 del 5 luglio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Per l'art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione (di merito) deve provvedere alla convalida - mediante esecuzione oppure direttamente mediante un'azione - entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nella prima ipotesi (convalida mediante esecuzione) in caso di opposizione al precetto esecutivo, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). Nella seconda ipotesi (convalida mediante azione), il creditore dovrà comunque promuovere l'esecuzione a convalida, e meglio entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (definitiva) di merito (cfr. art. 279 cpv.4 LEF; cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92 ss. p. 424s.; Vincent Jeanneret, in Aperçu de la validation du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LDPF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.92; Hans Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basel/Genf/ München 1998, N. 5ss e 12 ss. ad art. 278 LEF) b) La (tempestiva) promozione di un'esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del sequestro sia già stata promossa un'esecuzione rispettivamente sia già pendente un'azione per lo stesso credito. Nel primo caso l'esecuzione già pendente vale quale esecuzione a convalida del sequestro e continua in principio alle medesime condizioni. Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall'azione già pendente in Svizzera o all'estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l'esecuzione a convalida (art. 279 cpv.4 LEF).

E. 2

a) Per l'art.280 LEF il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l'azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente respinta dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall'art. 280 LEF il sequestro decade ope legis, senza necessità di intervento dell'autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L'organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare

d'ufficio; qualora l'ufficio non dovesse constatare da solo la caducità del sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l'accertamento che la conseguente decisione dell'ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1). b) Se un'azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall'oggetto dell'azione. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l'azione a convalida del sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder , op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev'essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che, se promossa all'estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un'azione già pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall'intimazione del relativo verbale - con un'esecuzione oppure con un'azione di riconoscimento del credito - pena la decadenza del sequestro.

E. 3

In concreto _____ ha chiesto ed ottenuto un sequestro nei confronti di _____ il _____. Nelle more della presente procedura di ricorso il debitore sequestrato, con atto _____, ha formulato opposizione contro il sequestro. Il Pretore ha quindi revocato il sequestro con decisione _____ dedotta in appello da _____ (inc. _____), procedura tuttora pendente. Con l'istanza in esame, presentata all'UEF il _____, _____ chiede in sostanza la conferma da parte dell'UEF che la causa da lei promossa (unitamente ad altre _____ società) in _____ - e tuttora pendente - contro _____ e altri _____ convenuti sia idonea a convalidare il sequestro _____ ottenuto dalla Pretura di Locarno-Città contro _____. Ora a prescindere dal fatto che - come giustamente osservato dall'UEF - i termini per la convalida del sequestro sono sospesi in forza dell'art. 278 cpv. 5 LEF, per cui neppure si pone attualmente l'ipotesi di decadenza del sequestro per non rispetto dei termini di convalida ex art. 280 LEF - l'istanza di _____ si rivela in ogni caso irricevibile. Come esposto al cons.2a l'ufficio esecuzione è senz'altro competente per dichiarare la caducità di un sequestro e la conseguente liberazione dei beni sequestrati. Tuttavia l'esame dell'idoneità di una causa a convalidare un sequestro è soltanto pregiudiziale e in quanto tale limitato. L'esame è infatti finalizzato alla verifica - d'ufficio o su richiesta del debitore - della caducità del sequestro ex art. 280 LEF, atteso che per la natura stessa del sequestro quale provvedimento conservativo urgente, l'organo esecutivo - e con esso l'autorità di vigilanza - devono operare con una certa cautela e concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell'esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida (DTF 77 III 145 ss.) rispettivamente quando la non idoneità della causa indicata dal creditore risulti altrimenti manifesta : sarà infatti nell'ambito della successiva, necessaria (art. 279 cpv.4 LEF) esecuzione a convalida (in casu per altro già promossa con domanda di esecuzione _____) - e più precisamente nella procedura di rigetto dell'eventuale opposizione - che verrà esaminata la questione se il giudizio di merito ottenuto nella causa asserita di convalida ha effettivamente per oggetto il credito per il quale è stato chiesto il sequestro, rispettivamente se il medesimo giudizio è eseguibile in Svizzera, atteso che nell'ipotesi negativa una nuova azione di merito deve essere promossa nei

termini di convalida che decorrono dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv. 2 secondo periodo LEF; cfr. in questo senso, relativamente al non riconoscimento di un giudizio di merito emanato all'estero, Vincent Jeanneret , op.cit., p.101).

E. 5

Per la presente decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 271 ss. LEF pronuncia: 1. Il ricorso _____ di _____ è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art.19 LEF. 4. Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.